

ARTICOLI INSERITI

Art. 21 bis
Art. 38 bis
Art. 39 bis
Art. 39 ter
Art. 40 bis
Art. 40 ter
Art. 40 quater
Art. 41 bis
Art. 41 ter
Art. 41 quater
Art. 42 bis
Art. 43 bis
Art. 43 ter
Art. 43 quater
Art. 44 bis
Art. 50 bis
Art. 50 ter
Art. 250 bis

CAPO XXVII

Ulteriori norme sull'Agricoltura

Comprendente gli articoli da 256 a 264

Art. 21 bis
Dotazione di acqua potabile

1. Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente sicuramente potabile. Nei casi in cui non è disponibile acqua condotta, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo riconosciuta potabile, con impianto di sollevamento a motore.
3. I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento e con il rispetto delle distanze di cui al D.P.R. 236/88 e s.m.i.

Art. 38bis
Case rurali e pertinenze

1. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente regolamento.
2. Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti.
3. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale aziendale.
4. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione se si tratta di case rurali bifunzionali a corpo unico di fabbrica, non devono avere aperture sulla stessa facciata ove insistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore ai m. 3 in linea orizzontale.
5. Nel nuovo e nel ristrutturato non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.
6. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti dal presente regolamento (alloggi collettivi...).

Art. 39bis

Ricoveri per animali: procedure

1. La costruzione dei ricoveri per animali è soggetta a concessione edilizia da parte del Comune su cui insiste il terreno, sentito il parere del responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del responsabile del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffusive degli animali, nel rispetto delle norme del vigente regolamento di Polizia Veterinaria; l'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia previo accertamento favorevole del responsabile del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per le rispettive competenze.
2. L'autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.
3. Trattandosi di:
 - allevamento di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
 - allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
 - canili gestiti da privati o Enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
 - allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia; detta autorizzazione è subordinata al nulla osta del Presidente della Giunta Regionale, previsto dall'art. 24 del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320.

Art. 39 ter

Caratteristiche generali dei recinti

1. I recinti all'aperto, i ricoveri per animali devono essere dislocati al di fuori delle aree urbanizzate, lontano dall'abitazione e ubicati ad una distanza non inferiore a 10 m dalle abitazioni viciniori. È ammesso un numero di capi limitato all'uso familiare. Recinti e ricoveri devono essere mantenuti puliti e, qualora non abbiano pavimenti impermeabili, devono essere sistemati in modo tale da evitare il ristagno dei liquami

Art. 40bis
Reparto di isolamento

1. I ricoveri destinati all'allevamento animale intensivo di qualsiasi specie, oltre a soddisfare esigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e disinfettabili, debbono essere dotati di apposito locale o reparto di isolamento o quarantena; tale locale può non essere presente in allevamenti a ciclo unico (per ciclo unico si intende: allevamento in cui avviene l'immissione degli animali contemporaneamente a in un solo momento senza altra entrata sino alla uscita degli stessi a fine ciclo).
2. Il predetto locale nettamente separato dagli altri, dovrà altresì essere dotato di scarichi autonomi per le acque di lavaggio e per liquami.

Art. 40 ter

Locale per la raccolta del latte: requisiti

1. Il locale per la raccolta del latte, salvo il possesso degli appositi requisiti di cui alle normative CEE in materia, deve essere almeno separato dalla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e lavabile fino ad una altezza di m. 2,00, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, almeno il lavandino per gli operatori.

Art. 40 quater
Vasche di lavaggio

1. Le acque usate per il lavaggio e rinfrescaggio degli ortaggi devono essere convogliate a sufficiente distanza a valle dei pozzi e possono essere disperse nel sottosuolo tramite pozzi perdenti.
2. Le suddette attrezzature devono essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di recupero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 25 dal pozzo.

Art. 41 bis
Cumuli di letame

1. L'accumulo temporaneo di letame maturo, anche sul nudo terreno è consentito nel rispetto delle leggi regionali in materia e dispositivi collegati, nonché delle distanze previste dall'art. 41 del presente regolamento. Dovranno essere altresì adottati, per i cumuli in attesa dello spandimento, tutti gli accorgimenti atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari.

Art. 41 ter

Contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

1. La capacità utile complessiva dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento deve essere calcolata sulla base della potenzialità massima dell'allevamento, i calcoli del liquame e letame prodotti per ogni singola specie animale vengono stabiliti sulla base delle norme vigenti in materia e delle linee guida espresse dal ARPA ove esistenti. In mancanza di qualsiasi riferimento normativo o tecnico i contenitori verranno dimensionati in base a quanto stabilito dalla competente Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente.

Art. 41 quater

Tecniche costruttive dei bacini di accumulo

1. I bacini di accumulo di liquame devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito normativa vigente in materia. Oltre a quanto previsto dalla citata normativa lungo il perimetro del bacino deve essere piantumata una alberatura di protezione ambientale realizzata con essenze idonee di alto fusto, ovvero da frutto, scelte tra quelle tipiche della zona, costituite da un doppio filare di alberi disposti in quinconce a non più di m 5 l'uno dall'altro, poste ad una distanza compresa tra i 5 e i 10 m dal piede esterno dell'argine del bacino.

Art. 42 bis

Cautele

1. Il committente o il titolare del servizio di trasporto di reflui autospurgati e degli effluenti di allevamento in genere deve osservare durante le operazioni di carico, trasporto e scarico tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni possano provocare danni igienico-sanitari e ambientali.
2. Nel caso di fuoriuscita accidentale, il titolare del servizio di trasporto deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale nonché il Sindaco quale Autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Art. 43 bis

Definizioni dello spandimento sul terreno

1. Possono essere ammessi allo spandimento su terreno esclusivamente gli effluenti di allevamento, sia liquidi (liquami) che solidi (letame), derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili, come da legge regionale di riferimento o autorizzate ai sensi del D.P.R. 915/82 o del presente regolamento, nel caso in cui gli stessi esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e per i loro utilizzatori
2. Il titolare dell'insediamento civile o produttivo da cui derivano i liquami è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo spandimento alla Provincia territorialmente competente.
3. L'assimilabilità, è stabilita in sede di rilascio dell'autorizzazione in relazione ai cicli produttivi da cui originano i liquami e alle caratteristiche quali-quantitative dei liquami stessi.
4. Lo spandimento degli effluenti di allevamento è vietato:
 - 1) sul suolo non adibito ad uso agricolo
 - 2) nelle aree di cava
 - 3) nelle aree di rispetto dell'abitato previste dal Piano Regolatore Generale Comunale
 - 4) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a 200 metri;
 - 5) nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di m. 1,50 dal piano di campagna;
 - 6) nelle aree di distanza inferiore a m. 1,50 dai corpi idrici superficiali con portata media annua superiore a 2 metri cubi al secondo;
 - 7) nelle superfici golenali;
 - 8) nelle aree calanchive;
 - 9) sui terreni a tessitura (U.S.D.A.) sabbiosa e con capacità di scambio cationico minore di cinque;
 - 10) nelle aree franose e geologicamente instabili;
 - 11) nelle aree costituenti casce di espansione fluviale.
 - 12) nelle riserve e nei parchi naturali, con eccezione dei terreni agricoli ivi insistenti;
 - 13) su e/o nei terreni allagati, soggetti ad esondazione e/o inondazione naturali, franosi, con la falda acquifera affiorante e comunque ove la superficie della falda idrica superficiale disti meno di 1,50 mt. dal piano campagna
 - 14) su e/o nei terreni innevati o con ristagni di acqua gelata

- 15) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione, adibite in genere ad uso pubblico;
 - 16) nei suoli boschivi naturali;
 - 17) sui terreni a coltivazione orticola e di piccoli frutti (colture da frutto non arboree) in atto i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.
5. Lo spandimento dei liquami inoltre è vietato:
 - 1) nelle aree di distanza inferiore a m. 10,00 dai corpi idrici superficiali con portata media annua superiore a 2 metri cubi al secondo;
 - 2) nelle aree con pendenze superiori a 15%
 - 3) ad una distanza inferiore a 80 mt. dal ciglio delle strade statali e/o provinciali, 50 mt delle strade comunali, 80 mt. dalla delimitazione dei centri abitati così come individuati dalla planimetria allegata sub A) al presente regolamento, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento e comunque non oltre le 2 ore;
 - 4) mediante tecniche di pioggia o sistemi simili;
 - 5) su e/o nei terreni di cui non si ha il titolo d'uso;
 6. Per i liquami deve essere interrotta l'applicazione :
 - 1) su pascoli e prati permanenti, nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo;
 - 2) su colture arboree da frutto, da prima dell'inizio della fioritura a raccolta ultimata (tranne l'applicazione con sistemi che salvaguardino le parti aeree delle piante);
 - 3) su colture foraggere nelle tre settimane prima del raccolto dei foraggi;
 7. È da evitare il diretto contatto del liquame con le parti aeree della vegetazione nelle fasi avanzate di sviluppo; è inoltre da evitare la formazione di aerosol ed il trasporto del liquame, e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata allo spandimento; inoltre è da evitare il peggioramento della qualità delle acque di falda profonde in conseguenza dello spandimento dei liquami;
 8. Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno;
 9. Nelle aree ove è effettuato lo spandimento dei liquami, i deflussi superficiali non devono avere in nessun caso carattere di ruscellamento;
 10. la sanzione prevista per la violazione di cui al comma precedente sarà raddoppiata nei confronti di coloro che si renderanno responsabili della stessa violazione più di una volta nell'arco di un anno solare.

Art. 43 ter

Modalità di spandimento dei liquami.

1. In ogni fase dello smaltimento deve essere evitata la formazione di aerosol, allo scopo di diminuire i rischi igienico-sanitari;
2. Lo spandimento su e/o nel suolo agricolo e altre forme di impiego agricolo dei liquami devono essere effettuati nella quantità e nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la pratica agronomica; è quindi necessario prevedere idonei metodi di ammasso, deposito temporaneo, stoccaggio provvisorio, trattamento e distribuzione dei liquami e, al fine di ridurre il carico di sostanza organica di azoto e fosforo, è consigliabile effettuare presso l'allevamento almeno dei trattamenti fisici di separazione della sezione solida;
3. Venga privilegiata l'adozione di sistemi di raccolta e di trattamento dei liquami e delle materie fecali atti, fin dalla produzione, a concentrare e a stabilizzare la sostanza organica contenuta nei liquami stessi e nelle materie fecali;
4. La raccolta ed il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi che rispondano ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche dei liquami ed alle vigenti normative in materia; in particolare devono essere utilizzati mezzi chiusi atti a pompare i liquami stessi, ad evitare la dispersione degli effluenti liquidi e a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;
5. I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei liquami non possono essere utilizzati per prodotti destinati all'alimentazione umana o per materiali che possono venire a contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti;
6. In caso di raccolta e di trasporto di liquami o di rifiuti o di materiali diversi dai liquami con lo stesso mezzo, occorre provvedere prima e dopo ad adeguate operazioni di bonifica;
7. Nel caso di ammasso o di deposito temporaneo, o di stoccaggio provvisorio, o di trattamento devono essere adottate le necessarie misure per minimizzare l'emanazione di odori molesti;
8. Nel caso di locali chiusi ove si effettuano tali operazioni, devono essere previste apposite aperture atte ad evitare l'accumulo di gas e di odori molesti;
9. I sistemi di ammasso, deposito temporaneo, stoccaggio provvisorio di liquami, devono essere dotati di sistemi atti ad evitare infiltrazioni esterne. Nel caso in cui l'ammasso, il deposito temporaneo, lo stoccaggio provvisorio fossero effettuati sul terreno, tale terreno deve essere adeguatamente impermeabilizzato;
10. Qualora i liquami siano contenuti in appositi contenitori o vasche, tali dispositivi devono essere predisposti per evitare la dispersione degli effluenti e la formazione di odori molesti;

11. L'ammasso, il deposito temporaneo, lo stoccaggio provvisorio devono essere condotti in condizioni controllate in modo da non peggiorare le caratteristiche qualitative dei liquami;
12. Lo spandimento dei liquami può essere realizzato sul terreno mediante distribuzione superficiale per aspersione o scorrimento o fertirrigazione, e nel terreno mediante distribuzione per iniezione o immediato interrimento; sono comunque da privilegiare sistemi di distribuzione mediante interrimento diretto al fine di contenere le emissioni odorose e le perdite di azoto ammoniacale;
13. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitario stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
14. Qualora si adottino sistemi di distribuzione superficiale, devono essere presi provvedimenti per evitare l'azione dispersiva provocata dagli agenti atmosferici e a tale riguardo non è comunque ammesso lo spandimento mediante spruzzamento a pioggia;
15. È da evitare il diretto contatto del liquame con le parti aeree della vegetazione nelle fasi avanzate di sviluppo; è inoltre da evitare la formazione di aerosol ed il trasporto del liquame, e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata allo spandimento; inoltre è da evitare il peggioramento della qualità delle acque di falda profonde in conseguenza dello spandimento dei liquami;
16. I liquami devono essere applicati ai terreni sabbiosi, franchi e franco-sabbiosi in dosi massime di 250 Kg di azoto per ettaro per anno; per gli altri terreni con diversa tessitura, la quantità massima di azoto totale apportabile per ettaro per anno, non deve essere superiore a 500 Kg; le dosi inoltre devono essere valutate qualora sui terreni contribuiscano all'apporto di azoto totale anche le materie fecali e/o altri fertilizzanti naturali o di sintesi.
17. È vietato lo spandimento del liquame sul terreno se non è preceduto da un periodo di fermentazione nella concimaia atto a ridurre la molestia conseguente allo spandimento.

Art. 43 quater

Orari per spandimento dei liquami e letami

1. Lo spandimento dei liquami e dei letami non potrà essere effettuato dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00.
2. dalle ore 11.00 dei giorni prefestivi alle ore 7.00 del primo giorno feriale successivo, salva espressa autorizzazione scritta da richiedersi al Comune a cura degli interessati nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 1 ottobre inclusi;
3. la sanzione prevista per la violazione di cui al comma precedente sarà raddoppiata nei confronti di coloro che si renderanno responsabili della stessa violazione più di una volta nell'arco di un anno solare.

Art. 44bis

Presenza di animali nell'abitato

1. Non è ammessa la presenza di allevamenti di animali nell'abitato o nelle immediate sue vicinanze, ad esclusione degli allevamenti esistenti. Per le immediate vicinanze si intende:

- mt. 50 per allevamenti tradizionali di bovini o di equini;
- mt. 300 per conigli, avicoli, ovini;
- mt. 500 per suini e bovini sanati.

È consentito detenere presso la propria abitazione esclusivamente animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc.) compatibilmente con i regolamenti condominiali. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare molestia per il vicinato.

2. Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare.

3. Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di : 10 avicoli (polli, tacchini, ...), 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini. È ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4.

Art. 50bis
Requisiti delle aree libere

1. I cortili, le aie, gli orti od i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa; in ogni casa rurale anche già esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Art. 50 ter

Locali per lavorazioni e depositi

1. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria circostante devono essere ubicati in locali diversi da quelli di abitazione.
2. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dagli agenti atmosferici ed impermeabili.
3. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
4. È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, olii minerali e carburanti.

Art. 250 bis

Profilassi delle malattie infettive denunciabili degli animali

1. Il Sindaco riceve la denuncia obbligatoria dei casi di malattie infettive ed infestive degli animali e provvede all'immediata trasmissione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL, che effettua gli accertamenti del caso e dispone l'adozione dei primi provvedimenti. Secondo le disposizioni vigenti e le indicazioni del Servizio Veterinario, il Sindaco individua con propria ordinanza la stalla infetta e, ove previsto, i limiti della zona infetta e della zona di protezione per la malattia denunciata e stabilisce le norme di profilassi e polizia veterinaria da applicarsi. Il provvedimento di stalla infetta deve essere notificato per iscritto ai detentori degli animali.
2. Il Sindaco provvede altresì a disporre, ove necessaria, la chiusura di fiere e mercati bestiame.
3. Quando l'efficacia del provvedimento interessa tutto o parte del territorio regionale comprendente più Comuni, la competenza spetta al Presidente della Giunta Regionale.
4. Nel caso in cui la denuncia riguardi malattie esotiche o ad elevata pericolosità per cui è previsto l'obbligo di abbattimento degli animali colpiti (infetti, sospetti di infezione, sospetti di contaminazione secondo i casi), il Sindaco dispone il relativo provvedimento e ne attesta la piena esecuzione ai fini della corresponsione della indennità di abbattimento.
5. Il Sindaco, in accordo con il Presidente dell'Azienda ASL e con il Prefetto, dispone l'impiego degli strumenti di vigilanza e di repressione degli illeciti atti a garantire la piena osservanza dei provvedimenti disposti.

Art. 256

Disciplina dell'alpeggio del bestiame

1. Il trasferimento del bestiame fuori del territorio comunale per l'alpeggio è subordinato all'esito favorevole degli accertamenti sanitari e deve essere autorizzato dal Sindaco: le domande devono pervenire almeno 15 giorni prima della partenza, affinché il Sindaco possa provvedere alla immediata segnalazione al Servizio Veterinario per gli accertamenti necessari, nonché al Comune di destinazione.
2. L'autorizzazione rilasciata deve essere consegnata al Comune di destinazione a cura del detentore degli animali, entro il giorno successivo all'arrivo; essa sarà restituita all'interessato, completa del visto comunale, entro i tre giorni precedenti la demonticazione.
3. Il Sindaco riceve dal Comune di provenienza la segnalazione di arrivo del bestiame destinato all'alpeggio nel territorio del Comune e copia della autorizzazione sanitaria di scorta, che provvede a trasmettere in copia immediatamente al Servizio Veterinario, per consentire l'espletamento della vigilanza. La stessa autorizzazione sanitaria di scorta (Mod. 7 R P V), aggiornata dalle eventuali variazioni e vidimata dal Sindaco ove la mandria ha alpeggiato, dovrà scortare gli animali demonticanti ed essere consegnata subito dopo le operazioni di demonticazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ove si trova la sede invernale per consentire l'espletamento della vigilanza.

Art. 257

Disciplina pascolo vagante

1. I pastori interessati devono richiedere al Sindaco del Comune di residenza il rilascio del libretto di pascolo vagante.
2. I pastori che praticano il pascolo vagante devono inoltrare domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune in cui intendono trasferirsi, almeno 15 giorni prima di ogni partenza. Il nulla osta del Comune di destinazione viene comunicato al Sindaco del Comune di partenza e da questi attestato sul citato libretto, con l'indicazione di modalità e tempi di trasferimento
3. Nei casi in cui il gregge sia spostato senza regolare autorizzazione, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, è disposto il rientro nella località di partenza a spese del contravventore.

Art. 258

Trasporto di animali

1. Chiunque intenda esercitare il trasporto di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco del Comune in cui ha sede la rimessa automobilistica. L'autorizzazione è valida un anno, salvo revoche.

IMPIEGO DI PRESIDII SANITARI PER L'AGRICOLTURA

Art. 259

Comunicazione preventiva

1. Nei casi di piantamenti posti a confine con insediamenti residenziali, per i trattamenti con principi attivi di I^a e II^a classe tossicologica, deve essere data comunicazione preventiva ai residenti. Tale comunicazione dovrà essere effettuata con mezzi idonei allo scopo.

La comunicazione deve contenere:

- 1) il nominativo del committente;
 - 2) il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di prima e seconda classe;
 - 3) una descrizione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi d'acqua, abitazioni, allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.);
 - 4) le colture da trattare
 - 5) l'indicazione del presidio sanitario usato per singola coltura, gli estremi della registrazione e le quantità previste;
 - 6) il diario e l'orario indicativo dei trattamenti previsti;
 - 7) l'indicazione del luogo di preparazione e travaso delle miscele e di attingimento dell'acqua;
 - 8) l'indicazione del/dei mezzo/i con cui
 - 9) il sistema previsto per lo smaltimento dei contenitori vuoti.
2. Deve essere data comunicazione preventiva al Servizio di Igiene Pubblica dei programmi dei trattamenti con presidi sanitari per l'agricoltura all'inizio di ogni anno solare.
 3. L'obbligo della comunicazione preventiva riguarda tutti i trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I e II classe tossicologica ad esclusione di quelli svolti su colture destinate ad esclusivo consumo del nucleo familiare e comunque non superiori a 1 ettaro.

Art. 260

Condizioni in cui il trattamento deve avvenire

1. Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.
2. Devono essere apposte, durante il trattamento con presidi sanitari di I^a e II^a classe tossicologica e durante l'intervallo di agibilità, le segnalazioni del divieto di accesso a persone non addette ai lavori.
3. La distanza dalle abitazioni deve essere tale da evitare qualunque molestia anche in rapporto alle condizioni meteorologiche.
4. Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali necessari a seconda delle modalità di trattamento.
5. Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

Art. 261

Modalità di preparazione delle miscele

1. Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette di prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuati per gli addetti.
2. Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.
3. I contenitori andranno raccolti e smaltiti, ai sensi del D.P.R. n. 915/82 e s.m.i e successiva normativa tecnica.

Art. 262

Modalità di conservazione

1. Tutti i presidi sanitari devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave.

Art. 263

Trattamenti post-raccolta

1. Chiunque, in forma singola o associata, intenda procedere all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione umana, durante il periodo di stoccaggio e conservazione al fine di migliorarne l'efficacia, è tenuto a darne preventiva segnalazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
2. Detta comunicazione deve contenere:
 - 1) i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante dell'azienda;
 - 2) l'indicazione della sostanza chimica che si intende utilizzare ed il numero di registrazione ministeriale;
 - 3) il quantitativo previsto ed il tipo di derrate alimentari in causa;
 - 4) le modalità del trattamento e le misure cautelative che si intendono adottare per evitare ogni possibile danno agli addetti ed alla salute pubblica.
3. Prima dell'emissione sul mercato di queste derrate alimentari dovrà essere avvisato il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica affinché disponga gli opportuni accertamenti.

Art. 264
Controllo e vigilanza

- 1 Al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, congiuntamente al Servizio Veterinario e alla Polizia Municipale, per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perchè vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali di aziende dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti.
2. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ASL, tramite i suoi operatori con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, può svolgere controlli e prelevare dei prodotti utilizzati.
3. Qualora riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate, l'operatore deve disporre il sequestro cautelativo delle sostanze suddette.
4. Nei casi invece di riscontro di irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, può disporre la sospensione.
5. In entrambi i casi deve essere data comunicazione immediata al Sindaco per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.
6. Qualora abbiano a verificarsi incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, l'operatore deve avvisare i Servizi dell'Azienda ASL.
7. Inoltre da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ASL sono svolti controlli sulle modalità di conservazione degli antiparassitari, preparazione e travaso delle miscele.